



# CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

SETTORE	1 SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO	Ufficio Contenzioso

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 644 DEL 24/05/2018

**OGGETTO:** Liquidazione spese legali a favore dell' Avv. Fabrizio Pellegrino in esecuzione della sentenza n. 2328/2017 emessa dal Giudice di Pace di Brindisi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dr.ssa Loredana D'ELIA

**Premesso** che agli atti dell'ufficio contenzioso sono state notificate una serie di sentenze del Giudice di Pace che, in accoglimento di ricorsi proposti da vari cittadini in opposizione a verbali per violazione del codice della strada e/o relative procedure coattive, hanno liquidato spese e competenze legali in virtù del principio della soccombenza.

**Che** tra questi rientra la seguente situazione debitoria determinata in virtù del sotto indicato provvedimento:

G. d. P. di Brindisi, n. 2558/17	<b>Pellegrino Fabrizio</b> c/ Comune di Oria	€ 243,00 (di cui € 43,00 per spese) oltre accessori di legge	<b>€ 334,82 lordi</b> (di cui € 200,00 per compensi, € 30,00 per rimborso spese generali 15 % ex art. 13, € 9,20 per cassa avvocati, € 52,62 per iva su imponibile, € 43,00 per spese esenti)

**Richiamato** l'art. 194 del T.U.E.L., che stabilisce *"1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

*2. Per il pagamento l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*

*3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'art. 193, comma 3, l'Ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli artt. 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse."*

**Considerato** che le sentenze di primo grado e di secondo grado sono immediatamente esecutive *ex lege*, donde occorre procedere al pagamento di quanto in esse previsto previo riconoscimento del debito secondo le procedure previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 267/2000, avendo cura di procedere al riconoscimento ed alla liquidazione del dovuto entro i 120 giorni dalla

notifica dei titoli esecutivi;

**Che** in ragione di quanto innanzi, in relazione alla sentenza sopra citata, il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale con **Deliberazione n. 05 del 25/01/2018** ha provveduto a riconoscere il relativo debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a);

**Dato atto** che con il citato provvedimento l'organo collegiale ha altresì deliberato di finanziare il debito fuori bilancio di cui al punto precedente imputando la suddetta somma al capitolo 1290/4 del corrente bilancio, che presente la necessaria disponibilità **demandando** al competente Responsabile la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;

**Che** al fine di provvedere alla esecuzione delle somme derivanti dal pronunciamento richiamato in premessa, con **Determinazione n. 366 r.g. del 27.03.2018** si assumeva il relativo impegno di spesa nelle more dell'acquisizione dei dati necessari al pagamento;

**Visto** il prospetto delle spese fatto pervenire dall'Avv. Pellegrino unitamente alla comunicazione dei dati e delle modalità di pagamento

**Dato atto** della particolare situazione del caso, ed in particolare che:

- la facoltà di difesa personale della parte è ammessa dall'art. 86 del codice di procedura civile, secondo cui "la parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore".
- da tale norma si evince che l'attività di difesa personale in giudizio, essendo subordinata al possesso del titolo professionale, è di natura professionale, realizzando, in particolare, un'ipotesi di autoconsumo di servizi da parte del professionista, in quanto l'avvocato è prestatore del servizio e contemporaneamente fruitore dello stesso.
- avendo l'Avv. Pellegrino difeso e rappresentato se stesso nel giudizio in parola, ed essendo poi divenuto destinatario delle somme corrisposte dalla parte soccombente a titolo di refusione delle spese di giudizio, vi è coincidenza tra prestatore e committente;
- trattasi pertanto di un'ipotesi di autoconsumo fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972;
- di conseguenza non sussiste obbligo di fatturazione e la liquidazione avverrà senza considerare l'iva (Così Agenzia Entrate, Parere di risposta all'interpello n. 914-47/2016 del 10.3.2016)

**Richiamato** quindi il menzionato parere dell'Agenzia delle Entrate ed il testo integrale dello stesso secondo cui *"Un professionista e/o un qualsiasi soggetto esercente attività di lavoro autonomo non risulta tenuto a fatturare l'autoconsumo o la prestazione gratuita, che risulta fuori campo IVA. Ciò vale anche per l'avvocato che ha difeso se stesso nel giudizio e che è risultato destinatario delle somme corrisposte dalla parte soccombente a titolo di refusione delle spese di giudizio. In particolare, nel caso in esame, in cui vi è coincidenza tra prestatore e committente, trattandosi di un'ipotesi di autoconsumo fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di fatturazione non sussiste, fermo restando la necessità di emettere quietanza per le somme ricevute, risultando peraltro irrilevante la circostanza che il professionista abbia materialmente percepito il compenso dal soccombente, a titolo di refusione delle spese di giudizio, in quanto non sussiste alcun rapporto professionale di carattere oneroso tra il professionista e*

*parte soccombente e quest'ultima rimane, comunque, estranea al rapporto originario tra cliente/professionista. Pertanto, la parte soccombente dovrà liquidare le spese di giudizio senza applicazione dell'IVA, operando, tuttavia, la ritenuta di acconto sulle somme quietanzate, nella misura del 20 per cento”*

**Richiamata** anche la Risposta ad interpello prot. FGE n. 40208/2003, fornita, in data 5.5.03, dalla Direzione Regionale del Lazio-Fiscaltà Generale che testualmente recita: "*Dal combinato disposto di cui agli articoli 3 e 18 del D.P.R. 633/72 discende, quindi, che la prestazione svolta dall'avvocato a favore di se stesso, essendo, per sua natura gratuita, non costituisce prestazione di servizi rilevante ai sensi del D.P.R. 633/72, con la conseguenza che il compenso per la stessa, liquidato dal giudice, non rientra nella base imponibile dell'IVA, né deve essere fatturato*".

**Dato atto** che nell'impegno di spesa assunto a favore del procuratore beneficiario del presente provvedimento non si è erroneamente tenuto conto delle su esposte considerazioni pertanto occorre rideterminare la somma complessivamente ad esso dovuta in € 282,80 piuttosto che in € 334,82 e pertanto ridurre l'impegno disimpegnando la somma di € 52,62;

**Ritenuto** quindi di dare immediata esecuzione al pronunciamento sopra richiamato, dando atto del preesistente impegno di spesa, al fine di non incorrere in aggravii di spesa scaturenti da eventuali azioni esecutive già annunciate dal creditore per il pagamento coattivo di quanto dovuto;

**Visto** l'art. 107 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che non rientrano tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo espressamente attribuiti dalla legge o dai regolamenti agli organi di governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario Comunale o del Direttore Generale;

**Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;

**Dato atto** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata puntualmente determinata la spesa complessiva dell'intervento ed individuato il creditore dell'Ente;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/000

**Visto** il decreto commissariale con cui sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 comma 2 e 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 relativamente al Servizio AA.GG.-Contenzioso;

## DETERMINA

Per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) **Di liquidare** la somma complessiva di € **282,20** a favore dell'Avv. Fabrizio Pellegrino, nato a Lecce il 06.02.1971 (C.F. PLLFRZ71B06E506R) ed avente studio legale in Lecce alla Via Imperatore Adriano n. 58 a mezzo di accredito su IBAN IT **53G0100516001000000000909** con imputazione sul cap. 1290/4 giusto impegno di spesa assunto con **Determinazione n. 366 r.g. del 27.03.2018**
- 2) **Di incaricare** l'Ufficio Ragioneria dell'emissione del consequenziale e tempestivo mandato di pagamento da emettersi **IN VIA D'URGENZA**, al fine di scongiurare il rischio di maggiori oneri da possibili azioni esecutive;
- 3) **Di comunicare** l'avvenuto adempimento al beneficiario del pagamento;
- 4) **Di dare atto** del proprio parere tecnico favorevole, attestato dalla sottoscrizione del presente provvedimento, circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000;
- 5) **Di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'articolo 151, comma 4, del T.U.E.L approvato con D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267

La presente determinazione:

- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line.
- Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- A norma dell'art. 8 della legge n°241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la  
Dr.ssa Loredana D'ELIA

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**f.to Dr.ssa Loredana D'ELIA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

<b>Liquidazione</b>				
Num.Imp	Beneficiario	Descrizione	IBAN	Importo liq.
496				282,20

Nella Residenza Comunale, li29/05/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**

**f.to Dott.ssa Angelica Sabba**

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Reg. n. 1001**

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Oria, dalla data 30/05/2018 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Nella residenza Comunale, li 30/05/2018

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**f.to Dott. Rosario Cuzzolini**

**COPIA**

---

Visto è copia conforme all'originale

Nella Residenza Cominale, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO